

Avv. Rosa Auricchio
Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)
telefax: 0815295227 - cell. 3332075674
Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

TRIBUNALE DI VITERBO
GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO ex art. 700 c.p.c.
e con richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c.

Per la sig.ra **GARARDO SARA** nata il 02/06/1978 a Tortona (Al) c.f. GRRSRA78H42L304O ed res.te in Viterbo alla via Del Cornaro 14 rapp.ta e difesa dall'avv. Rosa Auricchio, C.F. RCCRSO86T69F912A e con la stessa domiciliata presso il dott. Graziano Francesco in Via Del Carnaro 14 - Viterbo, giusta procura che si allega e da intendersi apposta in calce al presente atto.

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di voler ricevere i relativi avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti, al numero di fax 081/5295227 e/o all'indirizzo PEC avv.rosa.auricchio@pec.it

- Ricorrente –

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (Cap. 00153), domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma** con sede in via Dei Portoghesi 12 – Roma;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** C.F. 97248840585 in persona del Dirigente p.t. con sede in via Giorgio Ribotta 41 domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma** con sede in via Dei Portoghesi 12 – Roma;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AMBITO TERRITORIALE DI VITERBO** C.F. 80011930569 in persona del legale rapp.te con sede in via del Paradiso 4 - Viterbo dom.to ex lege presso **l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma** con sede in via Dei Portoghesi 12 – Roma;
- **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO MONACI”** in persona del Dirigente Scolastico P.T. con sede in Viale Monaci 37 – Soriano del Cimino (VT) domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma** con sede in via Dei Portoghesi 12 – Roma;



NONCHE'

il personale A.T.A. iscritto nelle graduatorie d'istituto di III fascia, delle 30 scuole nelle quali la ricorrente chiede di essere re-inserita e valide per il triennio in corso, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Viterbo, in particolare, di tutti i collaboratori scolastici che per effetto del reinserimento della sig.ra Garardo Sara sarebbero dalla stessa superati in graduatoria.

AVVERSO

Il Decreto del Dirigente scolastico dell'Istituto "Ernesto Monaci" n. 836/U del 02/03/2020 (Doc.1), con cui la sig.ra Garardo Sara veniva depennata dalla graduatoria d'istituto personale ATA di III Fascia D.M. 640/2017 per il triennio 2018-2021, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

PREMESSO CHE

- 1) nel triennio 2017/2021, la sig.ra Garardo Sara chiedeva di essere inserita nella graduatoria d'istituto per il personale A.T.A. con il profilo di collaboratore scolastico nella provincia di Viterbo;
- 2) all'uopo provvedeva alla compilazione della domanda indicando quale titolo di accesso per il profilo di collaboratore scolastico il diploma di qualifica conseguito presso l'Istituto Voltaire di Napoli;
- 3) la sig.ra Garardo veniva regolarmente inserita in graduatoria e, in ragione della posizione occupata, veniva convocata per il conferimento di una supplenza presso l'istituto d'istruzione "Ernesto Monaci" per il profilo di collaboratore scolastico;
- 4) provvedeva pertanto a sottoscrivere diversi contratti di lavoro a tempo determinato dal 24/09/2018 fino al 07/06/2019 (doc. 2 pag. 4);
- 5) con decreto n. 2844/U del 02/10/2018 (doc. 3), il dirigente scolastico effettuati i dovuti controlli ai sensi del D.M. 640/2017, rettificava il punteggio con il quale la sig.ra Garardo era stata inserita in graduatoria in ragione della presenza di meri errori di calcolo e convalidava il titolo di qualifica;
- 6) la sig.ra Garardo per l'a.s. 2019/2020 veniva convocata per il conferimento di una supplenza sempre presso l'istituto "Ernesto Monaci" sempre per il profilo di collaboratore scolastico dal 23/09/2019 fino al 30/06/2020 (doc. 2);
- 7) con decreto n. 836/U del 02/03/2002 (doc. 1), il dirigente scolastico dell'Istituto "Ernesto Monaci" presso il quale la sig.ra Garardo aveva prestato servizio nell'a.s. 2018/2019 e che aveva già convalidato il punteggio (doc. 3), decretava il depennamento della ricorrente da tutte le



graduatorie d'istituto di III fascia personale A.T.A. per mancanza dei requisiti prescritti dal D.M. 640 del 30/08/2017;

8) nel predetto decreto si legge: *“acquisita la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. 895 del 19 febbraio 2020 indirizzata all’UAT di Viterbo, avente come oggetto: Personale A.T.A. – graduatorie di circolo ed istituto – controlli previsti dall’art. 7 del D.M. 640/17. Titolo di studio conseguiti presso l’Istituto Voltaire di Napoli con cui sono stati trasmessi provvedimento assunti in via cautelare dal Tribunale di Venezia, sez. Lavoro in sede di reclamo collegiale, quattro dei quali (n. 521/2020, n. 523/2020, n. 525/2020, n. 871/2020) favorevoli all’amministrazione, nelle motivazioni riportano i seguenti identici assunti riferiti alla relazione ispettiva disposta nei confronti dell’Istituto Voltaire dalla USR della Campania nell’anno scolastico 2015/2016: dalla relazione ispettiva emerge che gli ispettori nulla hanno potuto visionare in ordine agli esami di qualifica in questione in quanto asseritamente oggetto di furto denunciato proprio il giorno stesso del primo accesso ispettivo in data 13/12/2016 omissis la relazione ispettiva a pag. 6.7 al riquadro visite dà atto a chiara lettere della mancanza in loco di tale materiale. Ordinanza collegiale n. 521/2020”*.

9) contestualmente tutto il servizio svolto presso con l’Istituto Scolastico “Ernesto Monaci” per tutto l’a.s. 2018/2019 veniva dichiarato prestato solo di fatto e non di diritto per cui non veniva attribuito alla ricorrente alcun punteggio;

10) per effetto del succitato depennamento veniva risolto il contratto di lavoro stipulato fino al 0/06/2020 (doc. 4) pertanto il servizio svolto presso lo stesso istituto fino al 02/03/2020 veniva dichiarato prestato solo di fatto e non di diritto;

11) avverso il decreto di depennamento n. 836/U del 02/03/2020 veniva presentato formale reclamo in autotutela (doc. 5) che veniva rigettato (doc. 6);

12) l’amministrazione scolastica legittima il depennamento della ricorrente, omettendo qualsivoglia controllo presso l’Istituto depositario degli atti, sul solo presupposto che non sia possibile accertare la validità del diploma in quanto, come meglio chiarito in alcune sentenze emesse dal Tribunale di Venezia, non sarebbero attendibili le certificazioni rilasciate dall’Istituto Voltaire di Napoli;

13) al fine di comprendere l’assoluta erroneità del provvedimento oggetto di impugnazione occorre precisare che, l’Ufficio scolastico Regionale per il Veneto veniva, con numerose ordinanze cautelari emesse all’esito di ricorsi ex art. 700 c.p.c., condannato al reinserimento dei ricorrenti ingiustamente depennati, all’interno delle graduatorie.

14) le ordinanze di accoglimento statuivano che la documentazione prodotta, in particolare le certificazioni e le copie conformi dei registri di qualifica erano sufficienti a dimostrare inequivocabilmente la partecipazione alla sessione d’esame e il conseguimento della qualifica, e



all'eccezione di inattendibilità presentata dall'amministrazione resistente, il Tribunale di Venezia, in persona della dott.ssa Bortot precisava: *"E' evidente che l'eccezione come formulata non ha pregio. Se il MIUR intende porre in dubbio la conformità del documento telematico all'originale, l'eccezione è superata dall'avvenuta esibizione in giudizio dell'originale, da cui si deduce l'assoluta conformità della copia telematica. Se viceversa l'Amministrazione, facendo proprie notizie reperibili sulla stampa o nel web, sostiene che si tratti di un falso, **deve sporgere querela e non limitarsi ad accennare che l'estratto dei registri**, che contiene un'attestazione di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, non sarebbe sufficiente a comprovare il fatto ivi indicato, ossia il superamento dell'esame"* (Ordinanza n. 5819/2019 del 18/10/2019 - doc. 7),

15) tale ordinanza di accoglimento venivano impugnate con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e in seguito all'acquisizione della denuncia di furto presentata presso i Carabinieri di Napoli (pag. 57-59 doc. 8) e l'ispezione dall'USR Campania avvenuta nel 2016 (doc. 8), con ordinanza n. 525 de 28/01/2020 (doc. 9) il Collegio accoglieva il reclamo così statuendo: *"L' ispezione innanzitutto attesta, sul piano generale, una serie di numerose e gravissime irregolarità : classi vuote, idoneità alla V^a per ... saltum, alunni residenti in luoghi lontani tali da non consentire di frequentare le lezioni, registri mancanti o non compilati, assenze superiori ai 2/3 dei giorni dell' as, e così via dalla relazione ispettiva emerge in senso contrario che in realtà gli Ispettori nulla hanno denunciato proprio il giorno stesso del primo accesso ispettivo in data 16.12.2016.*

Si tratta della denuncia ai CC di Napoli, appunto il 16.12.2016, di asserito furto dello scuola bus del Voltaire con materiale vario in 4 scatole di cartone, tra cui "esami di qualifica alberghiera settori sala bar cucina ecc anni 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 contenenti: elaborati, schede candidati, dichiarazioni docenti, nomine docenti, tabelloni voti" – v. denuncia trasmessa dai CC inserita in pct 17.12.2019 e relativo allegato .

Non vi sono espressamente ricompresi anche i registri degli esami di qualifica, ma la relazione ispettiva a pagg 6 e 7, al riquadro "visite", dà atto a chiare lettere della mancanza in loco di tale materiale e sub all. 3g riporta dichiarazione di pugno del coordinatore didattico Sergio Napolitano, raccolta in occasione del secondo accesso ispettivo il 13.1.2017, circa il probabile trafugamento nel furto del 16/12 pur non elencato.

Punto fermo è dunque l' indisponibilità da parte del Voltaire, fin dall' epoca dell' ispezione, non solo del materiale vario elencato nell' allegato alla denuncia di furto, ma anche dei registri degli esami di qualifica oggetto di causa, dati come "probabilmente" trafugati nell' asserito furto dello scuola bus, in ogni caso non mostrati agli Ispettori siccome mancanti.

Ne deriva dunque per ciò stesso l'evidente inattendibilità di certificato sostitutivo ed estratto del registro d' esame di qualifica professionale, pur corredato da dichiarazione di conformità all' originale, prodotti dal reclamato a comprova dell' asserito conseguimento del diploma.



Attesa, infatti, la mancanza, fin dal dicembre 2016, di tutto il materiale relativo agli esami di qualifica in questione, compresi i registri, non si vede sulla base di quali atti possano essere stati rilasciati il certificato sostitutivo e, ancor più, l'estratto del registro con attestazione di conformità all'originale. E d'altro canto il punto 3 della Circolare 266/1991 prevede che i certificati sostitutivi possono essere rilasciati, senza limitazione di numero e in qualsiasi tempo, dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli conseguiti.

Ovviamente la certificazione è veritiera e affidabile unicamente se il dato certificato viene tratto, come appunto dice espressamente la Circolare, dagli atti relativi ai titoli conseguiti, il che nel caso di specie, per le ragioni viste, non è.

Né gli atti in questione sono mai stati depositati presso l'USR competente e/o dallo stesso visionati, nemmeno quanto all'as 2010/2011 per il quale risulta il rilascio di pergamene, non constando che tale rilascio ne presupponga la verifica, nemmeno quanto ai registri di esame.

Manca, d'altro canto, allo stato la concreta possibilità di una verifica diretta circa l'attuale consistenza dell'archivio Voltaire essendo in corso di esecuzione il trasferimento dello stesso ad altro Istituto (=Elsa Morante, come da nota USR Campania del 7.11.2019, laddove la richiesta 19.11.2019 da USR Veneto a USR Campania di informazioni in merito alla relativa tempistica, dimessa dal Miur in pct il 10.12.2019, non risulta ad oggi riscontrata).

E' ben vero che, come osservato dal Giudice della fase sommaria, sia il certificato sostitutivo, sia l'attestazione di conformità all'originale dell'estratto del registro di qualifica docc. 7 e 8 del deposito attoreo 15.10.2019, sono certificazioni assistite da fede privilegiata, che come tali fanno piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attestati avvenuti in sua presenza.

Si tratta di atti, appunto, a contenuto certificativo e dunque - in senso difforme da quanto obiettato dal Miur - la fede privilegiata propria dell'atto pubblico si estende al contenuto intrinseco poiché la certificazione deriva, per sua natura e funzione, da una verifica effettuata direttamente dal pubblico ufficiale da cui proviene, come tale assimilabile ad un fatto da egli stesso compiuto.

V. Cassazione su certificato medico (18868/2015), certificazione del difensore circa l'autografia della sottoscrizione apposta dalla parte al mandato (nn 1473/2015 e 19785/2018), certificazione della data di deposito da parte del Cancelliere (9706/2002).

Va, tuttavia, tenuto conto del carattere sommario del rito cautelare e dell'incompatibilità con lo stesso, per l'insita celerità che lo caratterizza, della presentazione di querela di falso.

Si tratta di incumbente esigibile, per sua natura, attesa la trattazione a parte ex art 225 cpc e i relativi tempi lunghi che ne derivano, unicamente con riferimento al giudizio di merito a cognizione piena.

In questa sede va valorizzato l'insieme dei succitati riscontri, che, come visto, compatibilmente con la sommarietà del rito, comprovano l'inaffidabilità delle certificazioni offerte dal lavoratore e portano dunque ad escludere la sussistenza del fumus.



Il reclamo va pertanto, quanto al reinserimento in graduatoria per il profilo di operatore della ristorazione, accolto...”.

16) contrariamente a quanto dedotto dal Collegio in alcuna parte del verbale d'ispezione è scritto che i registri di qualifica non erano in loco o che erano stati probabilmente trafugati e nella stessa dichiarazione rilasciata dal coordinatore didattico, allegato n. 3 dell'ispezione (pag. 61 doc. 10) invero non si fa mai riferimento ai registri di qualifica bensì ai verbali delle qualifiche e ai registri dei consigli di classe che sono cosa ben diversa e nulla hanno a che vedere con i registri delle qualifiche, pertanto stante la palese erroneità nella lettura dei documenti prodotti, si provvedeva a depositare nell'interesse del ricorrente ricorso ex art. 414 c.p.c. presso il Tribunale di Venezia e ad oggi l'Ufficio Scolastico non ha presentato alcuna querela di falso.

17) al fine di provare l'assoluta erroneità del provvedimento impugnato si provvedeva ad estrarre **copia conforme dei registri di qualifica (doc. 10) e certificazione di convalida (doc. 11)**, che si trasmetteva all'Istituto resistente, precisando che i registri di qualifica sono ad oggi nella disponibilità dell'amministrazione e precisamente dell'istituto statale “Galilei Ferraris” di Napoli, e che la validità degli stessi non è mai stata messa in discussione dell'U.S.R. Campania;

18) che fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio veniva già trattata dal Codesto ufficio giudiziario, in persona del Giudice Ianigri, che con ordinanza di accoglimento n. 3811/2020 del 31/07/2020 (doc. 12) così statuiva: *“Riassumendo, alla inattendibilità delle note aventi ad oggetto "verifica diploma qualifica" e dei registri rilasciati per copia conforme dal D.S. dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Ferraris" era stato fondato sulla asserita irreperibilità in sede ispettiva della documentazione di riscontro delle certificazioni prodotte degli interessati; a tale giudizio si era addivenuti senza ulteriori accertamenti presso il predetto istituto scolastico pubblico ufficialmente depositario della documentazione attinente all'Ist. Votaire; dalla inattendibilità della documentazione di riscontro della certificazione rilasciata dal Votaire, si era infine pervenuti alla affermazione della mendacità dell'autodichiarazione resa dal ricorrente.*

Il doppio salto logico in tal modo operato, appare evidente.

La sola circostanza del mancato reperimento dei registri d'esame in corso di ispezione, non pare infatti di per sé sufficiente per ritenere inattendibili (prima ancora che il certificato di diploma) anche il Registro degli esami di qualifica rilasciato in copia conforme a firma del Dirigente Scolastico presso il quale risulta essere depositata la documentazione dell'istituto già paritario Votaire. L'attestazione di conformità apposta dal Dirigente Scolastico costituisce prova del possesso del registro da parte della medesima autorità scolastica statale e non costituisce valida ragione di inattendibilità la circostanza che nel duplice accesso presso il cessato istituto paritario il suddetto registro non fosse stato rinvenuto. Né a dimostrazione della irreperibilità del suddetto registro



potrebbe ritenersi decisiva la denuncia di furto presentata dal Coordinatore Didattico dell'Ist. Voltaire Conferma, posto che (a prescindere dai sospetti che poteva suscitare la coincidenza temporale con l'accesso ispettivo) – come sottolineato dall'USR della Campania e dalle menzionate pronunce dei Tribunali del Veneto – di tali registri non era fatta menzione nella suddetta denuncia e nelle dichiarazioni del medesimo coordinatore la sottrazione era stata riferita come meramente "probabile". L'ambiguità e superficialità di tali deduzioni non consente dunque di pervenire ad un giudizio di inattendibilità dell'attestazione di conformità e della certificazione rilasciate dal D.S. di un istituto statale. E d'altra parte, assumere l'inattendibilità di tali attestazioni significa sostanzialmente negare la disponibilità del registro in capo al predetto Dirigente Scolastico e ciò equivale a riconoscere la falsità della attestazione di conformità e della certificazione; non risulta tuttavia che nei confronti del dirigente siano mai state assunte iniziative di alcun genere, né di carattere penale né di carattere disciplinare. Ancor più irragionevole, in assenza di ulteriori verifiche presso il suddetto Ist. Galileo Ferraris, è la conclusione di mendacità dell'autodichiarazione resa dal ricorrente: per giungere a tali conclusioni sul presupposto della irreperibilità della documentazione di riscontro, non è infatti sufficiente un mero giudizio di inattendibilità delle attestazioni rilasciate Galileo Ferraris, ma occorrerebbe averne accertata a sua volta la falsità. E per contro, l'inattendibilità fondata sulla irreperibilità in sede ispettiva, avrebbe imposto ulteriori verifiche da svolgersi presso il Ferraris dove, al termine dell'ispezione, risultava depositata l'intera documentazione del cessato istituto paritario. In mancanza di tali ulteriori verifiche è allora insufficiente il giudizio di inattendibilità per affermare la falsità dell'autodichiarazione. Alla luce delle argomentazioni esposte devono allora ritenersi illegittimi il provvedimento di depennamento fondato sulla presunto mendacio del ricorrente nella domanda di ammissione e i conseguenti provvedimenti di risoluzione del rapporto in essere e di riqualificazione dei servizi forniti.”

18) al fine di scongiurare ulteriore spese ed aggravii per la ricorrente e per l'amministrazione, alla luce dell'ordinanza di accoglimento che si allegava, si inoltrava nuova richiesta di reinserimento in data 04/08/2020 (doc. 13) che venivano rigettata in data 25/08/2020 (doc. 14);

Orbene, Il Decreto del Dirigente scolastico dell'Istituto “Ernesto Monaci” n. 836/U del 02/03/2020 (doc. 1) e, per l'effetto, il conseguenziale decreto di risoluzione del contratto (doc.4), appaiono assolutamente illegittimi e pertanto vanno annullati e/o con qualsiasi altra statuizione invalidati, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS



1) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 71 DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000 - ILLOGICITA' ED ERRONEITA' DEL PROVVEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE

L'art. 7.4 del D.M. 640 del 2017 (doc. 15) recita: *“Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71e 72 del D.P.R.28.12.2000,n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti”,* mentre l'art. 7.5 precisa *“All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”*.

L'Art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 rubricato *“Modalità dei controlli”* al comma uno recita: *“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”,* mentre al comma due precisa: *“I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”*.

Premessi brevi cenni sulla normativa di riferimento, nel caso di specie, già nel 2019 l'USR Campania, espressamente interrogato sulla custodia dei registri di qualifica del Voltaire e sulle modalità di convalida dei titoli, con nota n. 5499 del 05/06/2019 precisava: *“si comunica che questo UAT non è in possesso dei registri degli esami di qualifica e degli atti scolastici dell'Istituto “Voltaire” di Napoli, in quanto tali registri non vengono depositati presso gli Uffici di Ambito Territoriale ma restano presso le istituzioni scolastiche dove gli esami sono stati effettuati, e dove è possibile inviare richiesta di conferma titolo di studio”*.(doc. 16).

Pertanto al fine di verificare la validità della qualifica professionale conseguita presso l'Istituto Paritario “Voltaire” da parte della sig.ra Garardo, l'istituto Scolastico resistente formulava correttamente la richiesta di convalida e all'esito della stessa decretava la rettifica del punteggio e la valida del titolo indicato in domanda ed oggi oggetto di contestazione (doc.3).

Ancora, alcun discrimine può essere operato nei confronti della sig.ra Garardo sulla validità del titolo di qualifica conseguito dalla stessa in ragione del mancato possesso della pergamena in



originale in quanto **in alcuna parte del D.M. 640/2017 viene condizionato l'inserimento in graduatoria al possesso della pergamena ma soltanto al possesso del diploma di qualifica.**

Lo stesso USP Napoli, interrogato sul mancato rilascio delle pergamene di qualifica per il Voltaire, con comunicazione prot. 4070 del 15/05/2019, precisava di non avere in deposito disponibilità di pergamene in quanto **“il MIUR non rilascia più diplomi di qualifica professionale, di competenza esclusiva delle regioni dall'anno scolastico 2013/14 e che di conseguenza il Poligrafico dello Stato non provvede alla stampa di ulteriori moduli di diploma”** (doc. 17).

Atteso che la convalida del titolo di qualifica compete all'istituto scolastico che detiene i registri, la scrivente difesa, come già precisato in premessa, provvedeva ad estrarre stralcio del registro di qualifica in copia conforme (doc. 10), certificato di convalida sottoscritto dal D.S. dell'Istituto “G. Ferraris” (doc. 11), ad oggi istituto custode dei registri.

2) REGOLARITA' DELLA CUSTODIA DEI REGISTRI DI QUALIFICA

Lo stralcio del registro di qualifica (doc. 10) e la certificazione del conseguimento del diploma (doc. 11) venivano estratti presso l'Istituto “G. Ferraris” di Napoli, custode dei registri del Voltaire e titolato al rilascio della richiesta documentazione.

Appare pacifico ed incontestato che le certificazioni, come le convalide, vengono rilasciate dagli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti.

Tanto recita la C.M. 266/1991 (doc. 18) che, precisando i soggetti competenti al rilascio delle certificazione, li identifica negli: ***“istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti.”***

Ancora l'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 rubricato “Modalità dei controlli” al comma 2 precisa: ***“I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”.***

Conformemente l'USR Campania con nota n. 5499 del 05/06/2019 (doc. 16) chiarisce che: ***“tali registri non vengono depositati presso gli Uffici di Ambito Territoriale ma restano presso le istituzioni scolastiche dove gli esami sono stati effettuati, e dove è possibile inviare richiesta di conferma titolo di studio”.***

La circostanza che taluni atti e documenti dell'Istituto Voltaire siano stati oggetto di furto (doc. 8) non può tradursi nell'arbitraria collocazione tra di essi dei registri di qualifica.



Il Collegio di Venezia nella richiamata ordinanza, cadendo in errore statuiva che, sebbene nella denuncia di furto non fossero “*espressamente ricompresi anche i registri degli esami di qualifica*” “*la relazione ispettiva a pagg 6 e 7, al riquadro “visite”, dà atto a chiare lettere (?) della mancanza in loco di tale materiale e sub all. 3g riporta dichiarazione di pugno del coordinatore didattico Sergio Napolitano, raccolta in occasione del secondo accesso ispettivo il 13.1.2017, circa il probabile trafugamento nel furto del 16/12 pur non elencato. Punto fermo è dunque l’indisponibilità da parte del Voltaire, fin dall’ epoca dell’ ispezione, non solo del materiale vario elencato nell’ allegato alla denuncia di furto, ma anche dei registri degli esami di qualifica oggetto di causa, dati come “probabilmente” trafugati nell’ asserito furto dello scuola bus, in ogni caso non mostrati agli Ispettori siccome mancanti”.*

In alcuna pagina del verbale d’ispezione è scritto che i registri di qualifica non erano in loco o erano stati probabilmente trafugati.

Nel riquadro “visite” alla pagina 6 e 7 della documentazione trasmessa dall’USR Campania (pag. 6 e 7 doc. 8) si legge “*“in data 16/12/2016, in occasione della prima visita presso l’Istituto in oggetto, i sottoscritti hanno richiesto di avere accesso a tutta la documentazione relativa agli esami di qualifica degli anni scolastici 2010-11, 2011-12, 2012- 13. In tale sede hanno appreso dagli addetti che il coordinatore delle attività didattiche, sig. Sergio Napolitano, assente per motivi di salute (All. 3b della relazione ispettiva), era l’unico a detenere le chiavi delle armadiature contenenti tutti gli atti della scuola, circostanza che di fatto impediva l’esibizione e/o la consegna di qualsivoglia documento;*

il giorno del secondo accesso, 13 gennaio 2017, il sig. Napolitano, richiesto di fornire gli atti di cui sopra, ha dichiarato l’impossibilità di esibirli, in quanto, proprio in data 16 dicembre 2016, essi erano stati trafugati a seguito del furto dello scuola-bus utilizzato per il trasferimento in altri locali di documentazione amministrativa. Al riguardo consegnava copia della denuncia di furto sporta dall’autista ed un elenco della documentazione trafugata che dichiarava di aver consegnato successivamente ai Carabinieri (All. 3c-g della relazione ispettiva).

Considerata la singolarità dell’accadimento coincidente con la consegna dell’incarico avente ad oggetto gli esami di qualifica e attese le precedenti segnalazioni sull’attività del predetto Istituto, i sottoscritti proponevano alla S.V. di valutare l’opportunità di trasmettere la comunicazione all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni del caso.”

In alcuna parte della relazione si fa riferimento ai registri.

Ancora, la presunta assenza in loco dei registri sarebbe, a dire del Collegio, ravvisabile nella dichiarazione rilasciata dal coordinatore didattico, allegato n. 3 dell’ispezione (doc. 8 – pag. 61) all’interno del quale invero **non si fa mai riferimento ai registri di qualifica bensì ai verbali**



delle qualifiche e ai registri dei consigli di classe che sono cosa ben diversa e nulla hanno a che vedere con i registri delle qualifiche.

La genericità del verbale d'ispezione e la confusione operata tra i verbali delle qualifiche, i registri dei consigli di classe e i registri delle qualifiche ha indotto in errore il Collegio e non può indurre in errore l'amministrazione pregiudicando e violando i diritti della sig.ra Garardo.

Parimenti l'ordinanza di accoglimento n. 3811/2020 del 31/07/2020 (doc.12) emessa dal Tribunale di Viterbo in persona del dott. Ianugro, con ragionamento assolutamente immune da qualsivoglia censure, precisa: *“La sola circostanza del mancato reperimento dei registri d'esame in corso di ispezione, non pare infatti di per sé sufficiente per ritenere inattendibili (prima ancora che il certificato di diploma) anche il Registro degli esami di qualifica rilasciato in copia conforme a firma del Dirigente Scolastico presso il quale risulta essere depositata la documentazione dell'istituto già paritario Voltaire. L'attestazione di conformità apposta dal Dirigente Scolastico costituisce prova del possesso del registro da parte della medesima autorità scolastica statale e non costituisce valida ragione di inattendibilità la circostanza che nel duplice accesso presso il cessato istituto paritario il suddetto registro non fosse stato rinvenuto. Né a dimostrazione della irreperibilità del suddetto registro potrebbe ritenersi decisiva la denuncia di furto presentata dal Coordinatore Didattico dell'Ist. Voltaire Conferma, posto che (a prescindere dai sospetti che poteva suscitare la coinci-denza temporale con l'accesso ispettivo) – come sottolineato dall'USR della Campania e dalle menzionate pronunce dei Tribunali del Veneto – di tali registri non era fatta menzione nella suddetta denuncia e nelle dichiarazioni del medesimo coordinatore la sottrazione era stata riferi-ta come meramente "probabile". L'ambiguità e superficialità di tali deduzioni non consente dunque di pervenire ad un giudizio di inattendibilità dell'attestazione di conformità e della certificazione rilasciate dal D.S. di un istituto statale. E d'altra parte, assumere l'inattendibilità di tali attestazioni significa sostanzialmente negare la disponibilità del registro in capo al predetto Dirigente Scolastico e ciò equivale a riconoscere la falsità della attestazione di conformità e della certificazione; non risulta tuttavia che nei confronti del dirigente siano mai state assunte iniziative di alcun genere, né di carattere penale né di carattere disciplinare”.*

Tanto premesso appare giuridicamente corretto affermare che alcun dubbio, se non arbitrariamente, può essere nutrito circa l'esistenza e la regolarità dei registri di qualifica, ad oggi nella disponibilità dell'Istituto Statale “G. Ferraris” e visionabili dall'amministrazione in qualunque momento.

3) SUL VALORE PROBATORIO DELLA CETTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PRODOTTA



Il Tribunale di Venezia in persona della dott.ssa Bortot, con l'ordinanza n. 5819/2019 (doc. 7) accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. in ragione della fede pubblica e della validità della documentazione prodotta, in particolare lo stralcio del registro di qualifica in copia conforme e il certificato di qualifica, precisando che l'amministrazione avrebbe dovuto promuovere querela di falso qualora avesse voluto inficiarne il valore.

Correttamente la dott.ssa Bortot nell'ordinanza richiamata scrive: *“se il MIUR intende porre in dubbio la conformità del documento telematico all'originale, l'eccezione è superata dall'avvenuta esibizione in giudizio dell'originale, da cui si deduce l'assoluta conformità della copia telematica. Se viceversa l'Amministrazione, facendo proprie notizie reperite sulla stampa o sul web, sostiene che si tratti di un falso, deve sporgere querela e non limitarsi ad accennare che l'estratto dei registri che contiene un'attestazione di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, non sarebbe sufficiente a comprovare il fatto ivi indicato, ossia il superamento dell'esame”*.

Di identico tenore le parole del Collegio con l'ordinanza n. 525/2020 (doc. 9) nella quale, riferendosi allo stralcio del registro di qualifica e al certificato scrive: *“Si tratta di atti, appunto, a contenuto certificativo e dunque - in senso difforme da quanto obiettato dal Miur – la fede privilegiata propria dell'atto pubblico si estende al contenuto intrinseco poiché la certificazione deriva, per sua natura e funzione, da una verifica effettuata direttamente dal pubblico ufficiale da cui proviene, come tale assimilabile ad un fatto da egli stesso compiuto”*.

Pertanto non solo risulta documentalmente provato il conseguimento della qualifica da parte della ricorrente ma non vi è alcun elemento, atto o documento, che possa scalfire la fede privilegiata degli atti pubblici prodotti.

SUL PERICULUM IN MORA

Come già precisato nelle premesse, nonché nei motivi di diritto, nella fattispecie de quo è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente che è rimasta sorda alle richieste della ricorrente (doc. 5 - 13).

Tale condotta si traduce in un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) idoneo a giustificare il ricorso alla presente procedura d'urgenza.

Infatti ad oggi la sig.ra Garardo Sara, assolutamente estranea ai fatti dedotti e denunciati dall'Amministrazione Veneta, è ingiustamente esclusa da tutte le graduatorie d'istituto di III fascia per il personale A.T.A. per le quali aveva presentato regolare domanda e quindi, da settembre-ottobre non potrà partecipare alle convocazioni.

Da settembre fino all'esaurimento dei posti, i vari istituti presso i quali la sig.ra Garardo era inserita nella graduatorie per il personale A.T.A., provvederanno alle convocazioni dei



collaboratori scolastici inseriti nella III fascia d'Istituto per la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato.

La ricorrente, ancora presente nelle graduatorie, è stata in data 08/09/2020 convocata da più istituti (doc. 24), circostanza che dimostra l'assoluta urgenza nell'emanazione di un provvedimento cautelare anche inaudita altera parte.

L'accoglimento delle doglianze dedotte dalla ricorrente, in un giudizio di merito, avverrebbero certamente dopo il mese di settembre- ottobre pertanto dopo le convocazioni dalla graduatoria d'istituto.

Le denunciate ragioni d'urgenza vengono aggravate dalla circostanza che le graduatorie di III fascia nella quale la sig.ra Garardo chiede di essere reinserita hanno una vigenza triennale e pertanto da settembre 2021 verranno sostituite con nuove graduatoria nella quale la ricorrente non potrà inserire il servizio prestato nel presente triennio e pertanto verrà scavalcata da centinaia di collaboratori.

L'accoglimento della domanda successivo al 2020 renderebbe il relativo provvedimento privo di utilità per la ricorrente, in quanto le graduatorie nella quali chiede di essere reinserita non sarebbero più valide e nelle nuove graduatorie non potrebbe inserire il servizio svolto.

Fermo restando l'imminenza delle convocazioni, la richiesta di un provvedimento d'urgenza trova la propria legittimazione anche e soprattutto nel diritto della ricorrente di svolgere, secondo le proprie possibilità, un'attività che tenda alla propria realizzazione personale ed al progresso materiale, economico della società.

La lettura costituzionalmente orientata del "lavoro", condivisa dalla Cassazione, rimanda alla funzione che esso svolge nella società come elevazione morale, professionale ed economica della persona, attraverso il quale la sig.ra Garardo realizza se stessa, le proprie aspirazioni materiali e spirituali, adempiendo ai doveri di solidarietà economica e sociale sanciti dalla Costituzione.

Se il lavoro non è merce e se occorre tutelare il lavoratore come persona, ciò significa che bisogna assecondarne il percorso evolutivo-professionale.

La sig.ra Garardo Sara ha lavorato sempre e solo come collaboratore scolastico (doc. 22) investendo tempo e sacrifici in tale percorso professionale.

Tali sacrifici erano finalizzati esclusivamente ad ottenere una realizzazione e progressione professionale che si concretizzava nello svolgimento di ventiquattro mesi di servizio, il passaggio nella prima fascia della graduatoria per il personale A.T.A. e la stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Con l'Ordinanza Ministeriale n.21 del 23/02/2009 (doc. 20), il M.I.U.R. ha stabilito i requisiti di accesso alla graduatoria di prima fascia, graduatoria dalla quale si attinge per la stipula di contratti a tempo indeterminato, e all'art. 2.1 si legge: *"una anzianità di almeno 2 anni di servizio... (23 mesi e 16 giorni) ...prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso è indetto e/o in posti corrispondenti...."* .



L'accoglimento del presente ricorso, e il riconoscimento del servizio fino al 30 giugno 2020, permetterebbe alla ricorrente di essere convocata a settembre e di poter raggiungere i 24 mesi di servizio per presentare la domanda in prima fascia.

La mancata presentazione della domanda di inserimento in Prima fascia implicherebbe pertanto, un danno non solo economico ma anche e soprattutto professionale in quanto l'accesso alla prima fascia permetterebbe alla ricorrente di **stipulare un contratto a tempo indeterminato.**

In ragione di tutto quanto dedotto appare palese che la sig.ra Garardo, madre di due minori (doc. 21) ed il cui nucleo familiare ad oggi è costretto a far fronte ai propri bisogni e al pagamento di un mutuo (doc. 25) contando esclusivamente sul reddito del coniuge, **ha non solo la necessità di tornare a lavoro ma anche e soprattutto il diritto di lavorare** (ordinanza del Tribunale di Milano sul ricorso RG 1917/2019 - doc. 19).

Pertanto, la legittimità delle doglianze mosse (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano la richiesta misura d'urgenza, in quanto l'accoglimento della domanda all'esito di un giudizio di merito, avverrebbe successivamente alla conclusione delle procedure di convocazione di settembre-ottobre, circostanza che lederebbe il diritto della ricorrente ad essere assunta con contratto a tempo determinato con grave danno economico, professionale e personale.

Tanto premesso in fatto ed in diritto, la sig.ra Garardo Sara, rapp.ta e difesa come in atti,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale Civile di Viterbo, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis c.p.c., contrariis reiectis, in accoglimento della presente istanza, **mediante decreto ex art. 700 cpc, reso inaudita altera parte in ragione dell'inizio delle convocazioni** (doc. 24), in considerazione dell'urgenza e della particolarità che caratterizza la fattispecie, ovvero, qualora si ritenessero prevalenti le esigenze del contraddittorio, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, emettere i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare la tutela dei diritti del ricorrente, quindi, sussistendo:

- **il Fumus Boni Iuris in quanto agli atti vi sono documenti che hanno fede privilegiata** e la cui veridicità ed attendibilità non può essere messa in discussione se non mediante la presentazione, da parte dell'amministrazione, di una formale querela di falso.

- **Il periculum in mora** in quanto i tempi necessaria per la definizione di un eventuale giudizio di merito pregiudicherebbero i diritti della ricorrente impedendogli di partecipare alle convocazioni di settembre e quindi di poter lavorare;

accogliere la presente domanda e per l'effetto:

CONDANNARE le Amministrazioni resistenti ad annullare il decreto di depennamento n. 836/U del 02/03/2020 nonché di ogni altro provvedimento consequenziale, provvedendo all'emanazione di



tutti gli atti ritenuti necessari al fine di reinserire la ricorrente nelle graduatorie d'istituto terza fascia per il Personale A.T.A., per la provincia di Viterbo, profilo di Collaboratore Scolastico, nelle 30 scuole indicate nel modello D3, riconoscendo il servizio prestato presso l'Istituto "Ernesto Monaci" nell'a.s. 2018/2019 (doc. 2 pag. 4) validamente svolto come prestato di fatto e di diritto ai fini del riconoscimento del punteggio maturato;

per effetto dell'annullamento del decreto di depennamento **CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti al riconoscimento giuridico del servizio sottoscritto nell'a.s. 2019/2020 (doc. 2) come validamente prestato di fatto e di diritto fino al 02/03/2020 e come validamente prestato di diritto dal 03/03/2020 al 30/06/2020 ai fini del riconoscimento del punteggio maturato nonché alla corresponsione delle spettanze maturate e non corrisposte dalla data di risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali;

CONDANNARE altresì la resistente amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli onorari e delle spese del presente giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA Si produce: 1) decreto di depennamento n. 836/U del 02/03/2020; 2) contratto a.s. 2019/2020; 3) decreto di convalida del titolo di qualifica; 4) decreto di risoluzione del contratto; 5) reclamo in autotutela; 6) rigetto del reclamo in autotutela; 7) Ordinanza di accoglimento Trib. Venezia n. 5819/19; 8) documentazione acquisita al reclamo; 9) ordinanza reclamo n. 525/2020; 10) copia conforme del registro di qualifica; 11) certificato di qualifica; 12) ordinanza di accoglimento del Trib. di Viterbo n. 3811/2020; 13) reclamo per il reinserimento alla luce dell'orientamento giudiziario positivo del 04/08/2020; 14) rigetto al reclamo del 26/08/2020; 15) D.M. n. 640 del 30 agosto 2017; 16) nota dell'USR Campania n. 5499 del 05/06/2019; 17) nota dell'USR Campania – AT Napoli n. 4070 del 15/05/2019; 18) Circolare Ministeriale 266 del 06/09/1991; 19) ordinanza resa dal Tribunale di Milano sul ricorso RG 1917/2019; 20) O.M. del 23/02/09; 21) certificato di famiglia; 22) C2 storico; 23) certificato di qualifica; 24) convocazioni; 25) contratto di mutuo; 26) CCNL comparto scuola.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. 115/2002. -

Si dichiara, ai sensi del T.U. 115/2002 e successive modifiche e/o integrazioni, che il valore della presente causa è indeterminabile.

Napoli 08/09/2020

Avv. Rosa Auricchio

SEGUE PROCURA



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto Avv. Rosa Auricchio, quale procuratore della Sig.ra Garardo Sara, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

PREMESSO

- che il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione del punteggio con il quale è inserito nelle graduatorie d'istituto delle 30 scuole indicate in domanda per il personale A.T.A. –profilo collaboratore scolastico – per la provincia di Viterbo, per il triennio 2017/2020,prorogato al 2021;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, alcuni Tribunali nazionali hanno ritenuto necessaria la notifica del ricorso e del decreto a tutti i candidati potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto delle scuole scelte dal ricorrente e che concorrerebbero con lo stesso alla stipula di un contratto a tempo determinato negli aa.ss. 2017/2021;
- che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei modi ordinari sarebbe estremamente gravosa per il ricorrente in ragione dell'elevatissimo numero dei destinatari/controinteressati;
- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un sunto del ricorso e che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata messa in dubbio;
- che il giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notificazione con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- che copiosa e costante giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa ha riconosciuto la validità e l'opportunità della notificazione per pubblici proclami eseguita mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio sul sito internet del M.I.U.R. – sezione “atti di notifica” e che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in tutte le ipotesi di vertenze collettive che coinvolgano una pluralità di controinteressati, come nel caso di specie.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato, come sopra,

FA ISTANZA

Affinchè valutatane l'opportunità e la necessità, la S.V. Ill.ma. autorizzi la notificazione, ex art.151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e precisamente per pubblici proclami mediante pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del M.I.U.R. – sezione atti di notifica al fine di rendere conoscibile la pendenza dello stesso a tutti i candidati inseriti nella graduatoria d'istituto di III Fascia per il personale A.T.A. - Ambito Territoriale Provinciale di Viterbo - relativamente al profilo di collaboratore scolasti.

Avv. Rosa Auricchio

